



SPECIALE SULL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA ATTENZIONI, RIFLESSIONI, INDICAZIONI

La L. 107/15 (art. 1 comma 63) ha istituito in ogni scuola l'**organico dell'autonomia**, comprensivo di **posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento e «funzionale» alle esigenze della scuola (comma 5).**

Nel 2015/16, con l'assegnazione dell'organico per il potenziamento effettuata in corso d'anno (*e che spesso non ha corrisposto alle richieste delle scuole*), c'è stata una **frammentazione dei ruoli** e uno **svilimento della professionalità** dei docenti ultimi arrivati.

Da quest'anno l'organico dell'autonomia è assegnato con l'inizio delle lezioni e **senza alcuna rigida separazione** tra posti comuni e posti di potenziamento.

COSA DICE LA L. 107/2015 SULL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Commi da 1 a 4

Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, ...contrastare le disuguaglianze, ... prevenire l'abbandono e la dispersione, ... realizzare scuole aperte... garantire il diritto allo studio, pari opportunità e istruzione permanente, ... (1) ... attraverso una programmazione triennale (2), ...potenziamento del tempo-scuola e forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa (3). A tal fine la legge finanzia l'organico dell'autonomia (4).

Comma 7

Le istituzioni scolastiche (e non i DS) effettuano le proprie scelte... Nel rispetto del monte orario degli insegnamenti... con iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, ... concorrono a raggiungere gli obiettivi formativi prioritari individuati tra ... (seguono ben 17 possibili obiettivi).

Comma 63

Le scuole perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e attuano funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia (posti comuni + sostegno + potenziamento).

Comma 85

Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il DS può (non "deve") effettuare le sostituzioni fino a 10 gg. con il personale dell'organico dell'autonomia.

Conclusione

La scuola è **tenuta** a programmare l'utilizzo delle risorse (organico dell'autonomia) per **realizzare le finalità previste dalla legge**

Visto che si tratta del raggiungimento di "obiettivi formativi prioritari", un utilizzo diverso delle risorse si configura come non attinente.



GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Sono elencati nella legge 107 al comma 7 dalla lettera a) alla lettera s):

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Valorizzazione competenze linguistiche. Lingua inglese ed europee. Metodologia CLIL | i) Potenziamento metodologie laboratoriali |
| b) Potenziamento competenze matematico-logiche e scientifiche | l) Contrasto alla dispersione scolastica, alle discriminazioni, al bullismo. Inclusioni alunni BES |
| c) Potenziamento competenze e pratica: musica, arte, cinema, tecnica del media | m) Scuola come comunità attiva aperta al territorio |
| d) Cittadinanza attiva e educazione all'intercultura e alla pace | n) Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione di alunni per classe |
| e) Rispetto della legalità, sostenibilità ambientale, beni culturali e paesaggistici | o) Incremento alternanza scuola-lavoro |
| f) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione/diffusione immagini | p) Valorizzazione percorsi formativi individualizzati |
| g) Potenziamento delle discipline motorie e comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano | q) Percorsi funzionali alla premialità e valorizzazione del merito degli studenti |
| h) Sviluppo delle competenze digitali. Utilizzo critico e consapevole dei social | r) Alfabetizzazione e perfezionamento italiano L2 per studenti stranieri |
| | s) Definizione di un sistema di orientamento |

Indice



Speciale sull'Organico dell'Autonomia: attenzioni, riflessioni, indicazioni	pag. 1
Ruolo degli Organi Collegiali e del Dirigente scolastico dopo la Legge 107/15. Scheda FLC	pag. 4
Supplenze docenti annuali: il limite di 36 mesi decorre dal 1° settembre 2016	pag. 4
Spezzoni fino a 6 ore nella Scuola Secondaria: come e a chi si assegnano	pag. 5
Il Rapporto OCSE sull'istruzione conferma la tendenza a sacrificare le nuove generazioni nel lavoro e nella conoscenza	pag. 5

I PUNTI DECISIVI DELLA NOTA MIUR 2852 DEL 5 SETTEMBRE 2016

Premessa

- Nuovo sistema di individuazione e nomina dei docenti "per competenze" rappresenta uno dei cambiamenti più significativi della L.107
- Il sistema-istruzione si sta muovendo verso un'organizzazione **più flessibile** e coerente con la scuola dell'autonomia
- **L'organico dell'autonomia in una logica unitaria**
- **Non esiste distinzione contrattuale** tra docenti curricolari e docenti di potenziamento; nell'organico dell'autonomia confluiscono posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento
- Docenti **individuati su potenziamento** possono svolgere attività di insegnamento **integrate** ad attività curricolari; docenti finora **utilizzati solo su insegnamento** possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di arricchimento dell'offerta formativa
- I **docenti di staff** (collaboratori, coordinatori, referenti...) possono svolgere attività di organizzazione, progettazione, coordinamento; l'esonero del vicario è stato abrogato, rinviando la questione all'utilizzo dell'organico dell'autonomia

L'organico dell'autonomia per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa

- L'organico dell'autonomia garantisce, oltre agli insegnamenti del **curricolo**, anche 2 funzioni: promozione-ampliamento **progettuale** e utilità-supporto **all'organizzazione scolastica**
- Nella **sua interezza** può e deve favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari
- Disporre dei posti di potenziamento può consentire un'articolazione modulare dei tempi e della struttura didattica, l'apertura delle classi, gli scambi dei docenti, la didattica laboratoriale, la personalizzazione dei percorsi formativi...
- Può favorire la **sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi** grazie all'utilizzo di tutto l'organico dell'autonomia
- Il ricorso alla **nomina dei supplenti** può essere consentito solo per la **sostituzione delle ore di lezione curricolare**
- Un utilizzo **efficace e flessibile** dell'organico dell'autonomia può conciliare la necessità di "copertura delle classi" **per assenze brevi**, con l'opportunità di **garantire la continuità delle attività svolte** nell'ambito del potenziamento.

PRECISAZIONI IMPORTANTI SULLA NOTA MIUR 2852 DEL 05.09.2016

« I docenti assegnati alle scuole **entrano tutti a far parte di un'unica comunità** di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e **nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa**, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili ».

« L'obiettivo è, perciò, quello di accompagnare le scuole verso un utilizzo, progressivamente **sempre più integrato**, dell'organico dell'autonomia, in coerenza con le finalità della Legge e nell'ottica della valorizzazione della progettualità scolastica, **nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali e delle prerogative sindacali** ».

Anche sui questi punti il testo è stato integrato su **nostra specifica richiesta**, al fine di riportare a completa e legittima partecipazione tutti gli organismi collegiali e sindacali della scuola.



Il ruolo dei diversi organismi

- Il **C.di Istituto** formula i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi nonché i criteri per l'orario di lezione e lo svolgimento delle altre attività scolastiche.
- Il **Collegio** ha competenze sui progetti, sull'organizzazione di tutte le attività didattiche, sulle forme di flessibilità, sulle proposte per l'orario di lezione e per le altre attività scolastiche. Formula proposte per la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti.
- La **RSU** ha diritto all'informativa sull'organico di scuola. Inoltre sono materia di contrattazione integrativa le modalità di utilizzazione del personale docente, i criteri per le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi, i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario (art. 6 CCNL).
- Al **DS** competono gli «atti di gestione» in attuazione delle delibere degli OO.CC. e del contratto d'istituto.

DOCENTI INDIVIDUATI SU ORE/POSTI DI POTENZIAMENTO

Modalità organizzativa e contrattazione

- Le modalità **sono comuni** a tutti i docenti dell'Istituzione scolastica
- Collegio dei docenti e consigli di classe **definiscono l'impiego** dei docenti all'interno delle attività programmate per l'intero a.s.
- Il DS assegna i docenti alle classi e alle aree di intervento, rispettando i **criteri generali** del Consiglio d'Istituto e le **proposte** del Collegio.
- L'eventuale utilizzo per le **supplenze** non deve condizionare, né subordinare, lo svolgimento prioritario delle attività già programmate.
- Il contratto di istituto definisce le **materie afferenti al rapporto di lavoro** (criteri per l'assegnazione del docente alle diverse sedi/plessi, criteri per l'orario settimanale, presenza su più sedi...)
- Si contrattano le risorse del FIS/MOF per tutte le prestazioni aggiuntive oggetto di incarico, evitando il ricorso a flessibilità non programmata e **attività a retribuzione ridotta**.



ISTRUZIONI PER ORIENTARSI

- Attualmente i docenti sono **titolari di organico** corrispondente al **codice meccanografico** di un grado/indirizzo/sede associata dell'istituzione scolastica
- La mobilità ha rispettato questo requisito nelle fasi in cui era previsto indicare la preferenza specifica scuola/distretto/comune/provincia
- Nelle fasi successive (interprovinciale su ambito) è stata assegnata **titolarità di ambito**, cui è seguita la "*chiamata per competenze*" dei DS
- Gli avvisi delle scuole sono stati pubblicati con riferimento al grado/indirizzo in cui c'era vacanza del posto; a seguire la proposta di incarico
- Il codice meccanografico di assegnazione dei docenti provenienti da ambito, corrisponde, però, al **codice dell'autonomia scolastica** (come per gli ATA)

Il primo problema che potrebbe porsi è quello di rispondere ad una richiesta di disponibilità sui vari indirizzi/sedi (anche fuori comune) in base alla rispondenza del codice generale.

Dal prossimo anno scolastico dovrebbe (*il condizionale è d'obbligo*) attuarsi l'**unificazione degli organici** (grado/indirizzi/sedi associate) sotto l'**unico codice** dell'Istituzione Scolastica, portando così a compimento l'obiettivo di istituire l'organico complessivo dell'autonomia.

Non sono per ora ipotizzabili soluzioni per gli indirizzi delle scuole serali, "*percorsi di Istruzione degli adulti attualmente realizzati dalle istituzioni scolastiche tecniche, professionali e artistiche, e in esse incardinati*".

Esempio di costituzione delle cattedre:



Un istituto secondario di 2° grado ha in organico di diritto 3 cattedre di A060 e 7 ore residue. Sono stati poi assegnati 2 posti di potenziamento, sempre di A060.

Quindi, i docenti sono 5. La disponibilità di ore è di $18 \times 5 + 7 = 97$.

Il DS, sulla base delle proposte formulate dal Collegio, assegna ad ognuno 18 ore, "coprendo" 90 ore (*in questo caso non si entra nel merito se viene effettuata integrazione tra ore curricolari e ore di potenziamento*).

Rimangono 7 ore, queste sicuramente curricolari trattandosi di uno spezzone.

Se non "requisite" dall'UST per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, sono assegnate a supplenza fino al 30/06.

Nulla cambia (sempre riferito alle secondarie di 1°- 2° grado) se lo spezzone è fino alle 6 ore, salvo che rimane di competenza della scuola e può essere proposto ai docenti in servizio, prima dell'eventuale nomina del supplente.

Come deve operare il DS delle scuole secondarie per queste 6 ore?

Le attribuisce, nell'ordine, al personale in servizio purché abilitato:

- docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
- docenti a tempo indeterminato con contratto ad orario completo (senza distinzione tra docenti su posto comune o potenziato) come ore aggiuntive oltre l'obbligo (fino ad un massimo di 24 ore settimanali) e retribuite al 30/6
- docenti a tempo determinato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l'obbligo (fino ad un massimo di 24 ore settimanali) e retribuite al 30/6.

Come possono essere utilizzati i docenti su questi spezzoni fino a 6 ore (sia nel caso di interni che supplenti nominati su spezzone)?

Decide la scuola nella sua autonomia, al pari delle altre discipline:

- è possibile che il docente operi su attività di potenziamento per tutte le 6 ore
- è possibile che il docente operi su attività curricolari in classe per tutte le 6 ore
- è possibile che queste 6 ore siano in parte curricolari ed in parte per attività di potenziamento a seconda della loro frazionabilità

ATTENZIONE! QUESTO È UN PUNTO IMPORTANTE



"Si rammenta che nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curricolare previste dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale".

Nota MIUR n.11729 del 29.04.2016 - Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2016/17 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale

Sulle sostituzioni la nostra posizione è la seguente:

Il ricorso alla nomina dei supplenti deve essere consentito certamente per la **sostituzione delle ore di lezione curricolare** (*compreso sdoppiamento classi o attività per gruppi, progetti di recupero, tempo-scuola incrementato...*), ma anche per le **attività di natura organizzativa non differibili** e sempre riconducibili all'attuazione del comma 7 (*es. esonero vicario, responsabili di plesso/sede, incarico di alternanza scuola/lavoro ...*)

LA QUESTIONE ATA

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi prioritari della legge 107, si fa riferimento alla dotazione organica del personale docente, trascurando come per il personale ATA la legge non abbia istituito alcun organico funzionale.

Si cita, in modo essenziale, che la scuola deve procedere a un'esatta ricognizione dei bisogni: il PTOF indica il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dalla legge.

I numeri di organico ATA sono notevolmente diminuiti mentre le necessità (e le richieste) delle scuole sono aumentate; l'organico di fatto non supplisce più a questa carenza che è strutturale.

Prima di fare un'adeguata programmazione delle attività occorre analizzare le risorse di organico in ciascuna organizzazione del lavoro e acquisire la disponibilità preventiva del personale in servizio.

Ogni ampliamento dell'offerta formativa, consentito grazie all'incremento dell'organico dell'autonomia, incontra il limite e i vincoli del tetto di organico ATA e si intreccia ed interagisce con il rispetto di ciascuna professionalità e delle norme contrattuali dei profili di appartenenza.



IL RUOLO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DOPO LA LEGGE 107/15 LA SCHEDA DELLA FLC

Restano ancora centrali le prerogative collegiali definite nel Testo Unico 297/94. Nella nostra scheda indicazioni di orientamento dopo le recenti note del MIUR.

Alla luce delle recenti note del Ministero dell'Istruzione su organico dell'autonomia e formazione del personale, abbiamo aggiornato la [scheda su collegio dei docenti, consiglio di istituto, comitato di valutazione, dirigente scolastico, RSU](#) dopo la [legge 107/15](#).

Il nostro **approfondimento**, che non intende essere esaustivo di tutte le questioni trattate, è un utile strumento con la quale rivedere, in sintesi e con gli opportuni riferimenti di legge, quali **organismi** sono coinvolti nelle **decisioni** di gestione/organizzazione scolastica.

- [scheda flc cgil competenze organi collegiali comitato di valutazione dirigente scolastico e rsu dopo la legge 107/15](#)

SUPPLENZE DOCENTI ANNUALI: IL LIMITE DI 36 MESI DECORRE DAL 1° SETTEMBRE 2016

Il Ministro ha confermato che il conteggio del **limite di 36 mesi** per le supplenze su posto vacante e disponibile, introdotto dalla legge 107/15 (**comma 131**), **decorre dal 1° settembre 2016**, nel senso che da tale data inizia il conteggio dei periodi di supplenza svolti su tale tipologia di posti. Il Ministro Giannini, durante l'[audizione in Parlamento del 21 settembre 2016](#), si è anche impegnato a fornire un chiarimento ufficiale attraverso gli uffici dell'amministrazione.

Avevamo ricevuto segnalazioni di dirigenti scolastici e perfino di uffici periferici del MIUR che avevano ritenuto che alla data indicata dalla legge andassero conteggiati anche i **periodi di servizio precedentemente prestati**, chiedendo autocertificazioni agli aspiranti: si trattava, come da noi sempre sostenuto, di un'**interpretazione errata della legge**. Siamo intervenuti nei confronti dell'amministrazione e dei parlamentari delle commissioni cultura affinché fosse fatta chiarezza: la dichiarazione del Ministro sgombra il campo dalle interpretazioni fantasiose, anche se sarebbe importante che il chiarimento formale fosse pubblicato al più presto.

Ricordiamo che il divieto di **superare i 36 mesi** si applica **soltanto per le supplenze** su posto vacante e disponibile, quindi per le supplenze annuali (**con scadenza 31 agosto**).

Su questa norma anticostituzionale da sempre abbiamo formulato la **nostra contrarietà**, a cominciare dall'iter della legge e continuiamo a chiederne la cancellazione. Al raggiungimento dei 36 mesi, anziché **procedere alla stabilizzazione**, come previsto dalla sentenza europea, si penalizzano i lavoratori che non hanno nessuna responsabilità rispetto alla reiterazione dei contratti a termine.

Comma 131, legge 107/15. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

Precari scuola: la circolare sulle supplenze 2016/2017

La [nota 24306](#) fornisce le annuali **istruzioni per le supplenze** del personale docente, educativo ed ATA.



Norme comuni per docenti e ATA

- Viene precisato chiaramente che, oltre a poter **lasciare una supplenza** al 30 giugno per una al 31 agosto, è anche consentito rinunciare ad uno "**spezzone**" per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all'atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi. È fatta salva comunque la possibilità del completamento orario;
- le **deleghe** ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all'amministrazione;
- all'atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono **immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali** previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc...);
- si conferma che il **diritto alla proroga** (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei docenti, è valido anche per il personale ATA;
- si precisa, analogamente a quanto indicato lo scorso anno, che la **priorità nella scelta della sede** (L. 104 art. 21 e 33) si attiva solo all'interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via. La priorità prevista dall'Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune vicinore all'interno della stessa provincia;
- per quanto riguarda le **riserve Legge 68/99** si precisa che la quota del 50% va calcolata solo sui posti interi (sia al 30/06 che al 31/08) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve.

Personale docente ed educativo

La nota ricalca sostanzialmente quella degli scorsi anni salvo alcune correzioni e precisazioni.

Ricordiamo che le supplenze di quest'anno sono relative ai soli posti in organico di fatto essendo destinati a ruolo tutti i posti dell'organico dell'autonomia (diritto + potenziamento). **L'organico di fatto è costituito da** tutti gli spezzoni residuati in organico di diritto, dalle ore lasciate libere dai part-time, dai posti lasciati liberi dai colleghi assenti per tutto l'anno a vario titolo (aspettative, comandi, assegnazioni provvisorie in altra provincia ecc.), dai posti assegnati in deroga in particolare su sostegno. A questi potrebbero aggiungersi (per supplenze al 31/08) i posti per i quali non ci sono sufficienti aspiranti al ruolo.

- Viene confermata la **scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore** che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, anche se resta valida la [nota 16085 del 7 agosto 2007](#). Viene ribadito quanto previsto dalla [nota 18329/07](#): per spezzoni si intendono solo quelli effettivamente tali e non quelli derivanti dalla frantumazione di posti o cattedre. Viene comunque precisato che eventuali posti orari costituiti per la fase delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie restano disponibili anche per le supplenze.
- Malgrado alcune correzioni da noi sollecitate, permangono indicazioni poco chiare e contraddittorie sulla sostituzione dei docenti, a cui sono affidate attività di **potenziamento e curricolari**, e sulla possibilità di utilizzarli per supplenze fino 10 giorni.

- **Scuola primaria:** i posti, gli spezzoni orario e i part-time devono essere integrati con le ore di programmazione da inserire nei contratti individuali di lavoro. La nota precisa che fino a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, oltre le 11 ore si aggiungono 2 ore.
- Sono applicabili le **sanzioni** previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare, per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d'istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell'anno dalla graduatoria provinciale a da quelle d'istituto per quella specifica disciplina.
- Per coloro che hanno acquisito l'abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al **DM 21/05** permane l'obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.
- Le indicazioni relative ai **licei musicali**, vista la complessità delle procedure, sono analizzate in [questa notizia](#).

Personale ATA

Nella nota, che sostanzialmente ricalca quella dello scorso anno, sono presenti alcune indicazioni imprecise o errate che avevamo chiesto al MIUR di modificare:

- per quanto riguarda la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, la nota fa espresso riferimento solo al divieto imposto dalla legge di stabilità 2015, senza alcun richiamo alle due note ministeriali ([2116/16](#) e [10073/16](#)) emanate, a seguito delle nostre pressioni, per alleggerire la rigidità della misura;
- per i posti sugli accantonamenti resta l'indicazione generica a **nominare i supplenti** fino all'avente diritto con conferimento dal dirigente scolastico tramite le graduatorie d'istituto;
- sul conferimento di supplenze su posti part-time non è stato precisato che il diritto al completamento riguarda anche i contratti di supplenza stipulati ex art 59 CCNL per disponibilità derivanti da supplenze brevi. A questo proposito c'è la [sentenza](#) Tribunale di Torino del 15 settembre 2015;
- circa la richiesta di riconoscimento giuridico della supplenza fin dal 1° settembre per tutti gli aspiranti nominati, dal momento che in alcune province le nomine saranno avviate in ritardo, non ci sono garanzie da parte del Ministero.

Nonostante le **nostre proteste**, l'Amministrazione ha voluto proseguire diritta per la propria strada, incurante delle esigenze delle scuole e dei diritti dei lavoratori. Per noi restano valide tutte le nostre richieste che difenderemo, se sarà necessario, anche nelle **sedì legali** appropriate.

[Nota 24306 del 1 settembre 2016 - Istruzioni e indicazioni operative supplenze personale docente educativo ed ata a s 2016 2017](#)

SPEZZONI FINO A 6 ORE NELLA SCUOLA SECONDARIA: COME E A CHI SI ASSEGNANO

Il regolamento delle supplenze docenti ([DM 131/07](#)), in applicazione del comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che per gli spezzoni fino a 6 ore, nella scuola secondaria, prima di procedere alle supplenze, è necessario verificare che non vi sia personale interno a cui assegnare tali ore (anche in aggiunta all'orario d'obbligo).

Le procedure da seguire sono precisate nell'annuale circolare sulle supplenze ([nota 24306/16](#)).

La prima questione da chiarire è che **si fa riferimento solo agli spezzoni fino a 6 ore** e non alla scissione di altri spezzoni o posti interi (vedi ad es. le quote residuali dei contratti in part-time): questa operazione è esplicitamente proibita, oltre che lesiva dei diritti dei supplenti.

Tali spezzoni, prima di procedere alle supplenze, possono essere attribuiti, **con il loro consenso e senza alcun obbligo**, a docenti in servizio nella scuola in possesso della specifica **abilitazione** e secondo il seguente ordine:

1. al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;

2. al personale a tempo indeterminato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali);
3. al personale a tempo determinato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).

Qualora non sia possibile l'assegnazione a personale interno, si procede (ed è la soluzione da noi sindacalmente auspicata) alla nomina di un supplente fino al termine delle attività didattiche.

Ancora una volta vale ricordare che il **posto di potenziamento derivato dall'organico dell'autonomia** è di 18 ore settimanali. Se si rende possibile **integrare uno spezzone** perché la classe di concorso è la medesima del docente che ha avuto un posto di potenziamento didattico o organizzativo (e non si tratta di ore aggiuntive) la quota non può essere comunque intesa "a sottrazione" delle **risorse complessive** dell'istituto. In altre parole, è possibile far convergere lo spezzone sui posti di potenziamento e creare così una cattedra integrata (curricolare + potenziamento), provvedendo però **alla nomina di un supplente per le ore lasciate libere** (in quota uguale allo spezzone) affinché rimanga inalterato il contingente orario complessivo.

IL RAPPORTO OCSE SULL'ISTRUZIONE CONFERMA LA TENDENZA A SACRIFICARE LE NUOVE GENERAZIONI NEL LAVORO E NELLA CONOSCENZA

L'articolata e attendibile ricerca dell'Ocse sui **sistemi generali dell'istruzione** conferma sostanzialmente **l'allarme che ormai da anni la FLC CGIL**, insieme alle altre organizzazioni sindacali, **lancia**, quasi sempre inascoltato.

L'analisi della riduzione della spesa pubblica per l'istruzione, sia in relazione al PIL che in termini assoluti, tra il 2008 e il 2014, rilevata dall'Ocse, non solo **fa scendere l'Italia agli ultimi posti della classifica mondiale**, ma indica nelle nuove generazioni le vere vittime delle politiche economiche di questi anni e dei tentativi di uscita dalla crisi attraverso meccanismi di austerità.

- [Leggi il report OCSE](#)

